

Data di Arrivo 26.1.2018

Prot 114  
d. 13.01.10/19.2

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

**CONVENZIONE**

tra

**Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
Direzione generale Archivi, Icar – Istituto centrale per gli archivi**

e

**Centro documentazione Archivio Flamigni**

**VISTO** l'art. 118 della Costituzione;

**VISTO** il D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali" e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., ed in particolare gli articoli 111 (*Attività di valorizzazione*) e 118 (*Promozione di attività di studio e ricerca*);

**VISTO** il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e s.m.i. di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

**PREMESSO CHE** ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. *sono beni culturali le cose immobili e mobili che, [...], presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico [...];*

**PREMESSO CHE** ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera t) del citato DPCM 171/2014 la Direzione Generale Archivi *"svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice"*;

**PREMESSO CHE** ai sensi dell'art. 21 comma 4 del citato D.P.C.M. 171/2014 la Direzione Generale Archivi, *"in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione ed aggiornamento"*;

**PREMESSO CHE** l'Istituto centrale per gli archivi, ai sensi dell'art. 1 del dm 7 ottobre 2008 che ne approva il Regolamento, svolge, fra l'altro, attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi, promuove l'elaborazione di standard di descrizione archivistica e linee guida per la realizzazione di sistemi informativi archivistici e, sulla base del decreto del Direttore Generale per gli Archivi del 9 dicembre 2011 e della determina del medesimo Direttore Generale del 5 dicembre 2014, cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi archivistici di rilevanza nazionale, incluso il Sistema Archivistico Nazionale e i Portali tematici ad esso afferenti;

**CONSIDERATO CHE** il Sistema Archivistico Nazionale (SAN), persegue le seguenti finalità:

- offrire un punto di accesso integrato in rete alle risorse archivistiche on line del Paese, dando visibilità ai sistemi della conoscenza implementati dal Ministero e dalle Regioni e province autonome e dagli enti territoriali, nonché dagli istituti culturali, dalle Università e istituti di ricerca, da enti privati e pubblici che aderiscono all'iniziativa;
- promuovere l'armonizzazione e la cooperazione tra i sistemi informativi sugli archivi, sostenendo la diffusione di standard per la digitalizzazione, l'interoperabilità e l'accessibilità dei contenuti;
- attivare e migliorare i servizi per l'accesso dei cittadini all'informazione e per la disponibilità delle risorse documentali, anche in formato digitale;
- contribuire attraverso le opportune collaborazioni disciplinari alla pubblicazione e diffusione in rete delle conoscenze in specifici ambiti tematici favorendone l'accessibilità e la fruibilità;

**CONSIDERATA** la necessità di favorire lo sviluppo e la gestione del Sistema Archivistico Nazionale per la descrizione in formato digitale del patrimonio archivistico nazionale, allo scopo di garantire alla comunità nazionale e internazionale:

- la più ampia conoscenza del patrimonio culturale italiano, scientifica e sociale, nel rispetto degli standard internazionali e nazionali prescelti sulla base di quanto indicato all'art. 17 comma 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
- l'unitarietà di indirizzo e l'omogeneità dei servizi offerti ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale in rete;
- il raccordo di iniziative regionali e locali con le politiche e le iniziative comunitarie e internazionali;
- l'incremento della digitalizzazione del patrimonio culturale;
- il costante accrescimento dei contenuti del Sistema e dei Portali tematici previsti, ivi incluso quello della *Rete degli archivi per non dimenticare*, inaugurato dal Presidente della Repubblica il 9 maggio 2011 al Quirinale;
- le iniziative di collaborazione per la sostenibilità del Portale.

**CONSIDERATO CHE** il progetto SAN, sviluppato a cura e spese della Direzione generale Archivi, è aperto alla partecipazione attiva e alla collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri e con organismi internazionali; sostiene lo sviluppo e la diffusione di software aperto e riutilizzabile, aderente agli standard internazionali, per agevolare l'interoperabilità dei sistemi.

**VISTO** il progetto inerente allo sviluppo, all'implementazione e all'aggiornamento del Portale *Rete degli archivi per non dimenticare* elaborato dal Centro documentazione Archivio Flamigni e dall'Istituto centrale per gli archivi, con il contributo del Comitato scientifico che costituisce parte integrante del presente accordo;

**VISTE** le precedenti convenzioni stipulate tra la Direzione Generale per gli Archivi e il Centro documentazione Archivio Flamigni, finalizzate alla realizzazione all'interno del Sistema Archivistico Nazionale del Portale *Rete degli archivi per non dimenticare (2011)* e poi alla sua implementazione fino a oggi;

**TENUTO CONTO** che la Direzione Generale Archivi ritiene opportuno che tale iniziativa di grande interesse storico venga proseguita e sviluppata, per realizzare azioni di diffusione e fruizione di un patrimonio documentale, di fondamentale importanza per la conoscenza della recente storia italiana e la conservazione degli archivi in materia di terrorismo, stragi e criminalità organizzata;

**TENUTO CONTO** che il progetto di costituire una *Rete degli archivi per non dimenticare* è stato promosso nel 2005 su iniziativa del Centro documentazione Archivio Flamigni

**TENUTO CONTO** del ruolo di co-promotore e coordinatore che l'Archivio Flamigni ricopre in relazione al progetto del Portale *Rete degli archivi per non dimenticare*

**TENUTO CONTO** che il Comitato scientifico espressione della pluralità dei soggetti che aderiscono alla *Rete per gli archivi per non dimenticare*, istituito in data 24 settembre 2010 con decreto del Direttore generale degli Archivi è stato rinnovato con Decreto del Direttore generale Archivi in data 18 gennaio 2018;

**TENUTO CONTO**, dei progetti di censimento della documentazione giudiziaria realizzati e coordinati dall'Archivio Flamigni secondo la metodologia delineata nella "Proposta di procedimento per il censimento, il riordino, l'inventariazione e la digitalizzazione dei documenti processuali conservati presso i tribunali italiani" (a cura di Francesco Lisanti, Giovanni Liva e Ilaria Moroni).

## **TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO**

**L'anno 2018, nel mese di gennaio, nel giorno 23**

tra

**il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione generale per gli Archivi** (in seguito Direzione Generale) C.F. 80222830582 nella persona del Direttore generale per gli Archivi dott. Gino Famiglietti, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione generale in via di San Michele, 22, 00153 Roma;

e

**il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto centrale per gli archivi** C. F. 97528810589 nella persona del Direttore dell'Istituto dott. Stefano Vitali, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in via di Castro Pretorio 105, 00185 Roma;

e

**il Centro documentazione Archivio Flamigni** (in seguito denominato Archivio Flamigni), C.F. 90076250563, rappresentato da Sergio Flamigni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Archivio Flamigni in via Lazio 76, 01010 Oriolo Romano, Viterbo.

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### ***Articolo 1 - Premesse***

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### ***Articolo 2 – Oggetto***

La presente convenzione ha per oggetto l'aggiornamento e l'implementazione di contenuti del Portale *Rete degli Archivi per non dimenticare* (d'ora in avanti Portale) e la realizzazione del progetto che è parte integrante di questa convenzione. Tali azioni verranno realizzate dall'ICAR in collaborazione con l'Archivio Flamigni al quale sarà affidato anche il ruolo di coordinamento delle

seguenti attività proposte in stretta relazione con il Comitato scientifico, di cui alle premesse tenendo i necessari contatti con i componenti della *Rete degli archivi per non dimenticare*:

- a) aggiornamento della mappatura delle fonti sul terrorismo e le stragi di tale matrice negli archivi dei Tribunali; in collaborazione con la Direzione generale Archivi;
- b) aggiornamento e sviluppo dei contenuti redazionali e dei percorsi didattici e mappatura delle fonti audiovisive, in collaborazione con l'Icar;
- c) digitalizzazione di ulteriori fonti da rendere pubbliche sul Portale;

Si prevede che tali attività possano essere condotte in contemporanea. L'andamento dei lavori verrà verificato sulla base di stati di avanzamento semestrali, come previsto all'articolo 4 della presente convenzione.

Nell'ambito di tale attività l'Archivio Flamigni farà riferimento alla Redazione del portale stabilita presso Icar, che provvederà al caricamento dei testi e alla metadattazione e caricamento delle immagini.

Il restyling del Portale, la manutenzione correttiva migliorativa ed evolutiva del software, alla base del portale, e la gestione del sistema informativo e l'aggiornamento del censimento delle fonti sulle tematiche del Portale, sono di competenza della Direzione Generale e dell'Istituto centrale per gli archivi.

### ***Articolo 3 – Durata***

Il progetto di cui all'art. 2 avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

### ***Articolo 4 - Finanziamento***

Per le prestazioni fornite dal Centro documentazione Archivio Flamigni nell'ambito della presente convenzione l'ICAR corrisponderà al medesimo la somma complessiva di € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) messe a disposizione dalla Direzione Generale Archivi. Il pagamento sarà effettuato con mandato diretto a favore dell'Archivio Flamigni con versamento sul conto corrente (IBAN: IT46X0832773210000000020923).

All'accreditamento da parte della Direzione Generale Archivi dei fondi all'ICAR Capitolo 2.1.3.002 - Sviluppo software e manutenzione evolutive dei portali SAN- Articolo del Piano dei Conti Integrato: 2.2.03.02.001 il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- un anticipo pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00) IVA compresa all'atto dell'avvio delle attività;
- in due scadenze semestrali di € 40.000,00 (quarantamila/00) IVA compresa, ciascuna corrispondente ad altrettanti stati di avanzamento delle attività, su presentazione di richiesta di pagamento da parte dell'Archivio Flamigni accompagnata da dettagliata relazione delle attività svolte;
- un saldo finale di € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA compresa, a conclusione dei lavori entro un mese dalla data del terzo stato di avanzamento lavori, dietro presentazione da parte dell'Archivio Flamigni della documentazione comprovante la realizzazione delle prestazioni fornite;

### ***Articolo 5 – Verifica di regolare esecuzione***

Ognuno degli stati di avanzamento della realizzazione del progetto indicati all'art. 4, nonché l'esito finale, sono verificate da una Commissione composta di tre membri nominata dal Direttore generale Archivi, composta da: un rappresentante dell'ICAR, un rappresentante della Direzione Generale per gli Archivi e un rappresentante del Comitato scientifico della *Rete degli archivi per non dimenticare*;

### ***Articolo 6 – Variazione del progetto***

Se durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la necessità di una variazione del progetto di cui all'art. 2, tale modifica deve essere concordata fra le parti con scambio di lettera.

### ***Articolo 7 – Utilizzo dei risultati***

La Direzione Generale Archivi diviene proprietaria dei materiali prodotti in base alla presente convenzione, senza null'altro dovere al Centro di documentazione Archivio Flamigni e ai singoli autori oltre al compenso indicato all'art. 4.

La Direzione Generale Archivi e l'Archivio Flamigni hanno il diritto di utilizzare, senza limitazioni di tempo e di territorio, i materiali appositamente realizzati in base alla presente convenzione, a partire dalla sua sottoscrizione. Tale utilizzo dovrà essere senza fini di lucro e coerente con gli obiettivi della presente convenzione e sarà comunque soggetto ad accordo fra le parti nei casi in cui non riguardi la pubblicazione dei materiali sul Portale nell'ambito del Sistema Archivistico Nazionale.

A garanzia della proprietà intellettuale dell'Archivio Flamigni e dei singoli autori, la Direzione Generale Archivi s'impegna a segnalare la paternità dei materiali realizzati, qualunque sia la forma di diffusione e di pubblicazione da essa adottata.

Lo stesso trattamento si intende applicato anche ai materiali già caricati sul Portale in collaborazione con l'Archivio Flamigni.

La Direzione Generale Archivi si impegna a rendere fruibili i materiali prodotti nel quadro della presente convenzione. I risultati delle attività svolte saranno fruibili nel Portale della Rete degli archivi per non dimenticare, nell'ambito del Sistema Archivistico Nazionale

### ***Articolo 8 – Responsabilità scientifica***

I criteri scientifici, finalizzati alla realizzazione delle attività previste dal progetto, saranno definiti dal Comitato scientifico della *Rete degli archivi per non dimenticare*, citato nelle premesse.

I requisiti tecnici dei materiali prodotti, gli standard descrittivi e i formati di metadati saranno definiti dall'Istituto Centrale per gli Archivi.

### ***Articolo 9 – Riservatezza***

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e in qualsivoglia altra forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte;
- non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, da cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di averne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

Le parti si danno atto, reciprocamente, che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

### ***Articolo 10 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari***

Il centro documentazione Archivio Flamigni assume tutte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

#### *Articolo 11 – Controversie*

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Roma quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

#### *Articolo 12 – Registrazione e spese*

La presente convenzione è registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

#### *Articolo 13 – Rimandi*

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

PER LA DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT: GINO FAMIGLIETTI\*

PER L' ISTITUTO CENTRALE DEGLI ARCHIVI

IL DIRETTORE DOTT: STEFANO VITALI\*

PER IL CENTRO DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO FLAMIGNI

IL PRESIDENTE: SERGIO FLAMIGNI

SERGIO FLAMIGNI\*

\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente